Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 marzo 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 novembre 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971 registro n. 4 Difesa, foglio n. 12

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

GRASSI Adolfo, nato il 22 febbraio 1921 a Reggio Emilia. — Caposquadra partigiano, ardito e generoso, partecipava a numerose imprese, dimostrandosi abile trascinatore di uomini e valoroso sabotatore, provocando gravi interruzioni ai rifornimenti nemici. Nel corso di una ricognizione — allo scopo di poter attuare uno scambio con prigionieri catturati — affrontava da solo con temerario ardimento una squadra nemica di 11 uomini, riuscendo a farli prigionieri con l'intero armamento. Successivamente, mentre a capo di una colonna di rifornimenti catturati al nemico rientrava alla base, veniva attaccato da preponderanti forze avversarie. Accettava freddamente l'impari lotta battendosi generosamente finchè, ferito in più parti, eroicamente cadeva per la libertà della Patria. — Colombaia di Secchia (Emilia-Romagna), 29 ottobre 1944.

MEDAGLIE D'ARGENTO

COMINO Mario, nato il 3 agosto 1920 a Mondovì (Cuneo). — Artigliere alpino, in licenza di convalescenza si univa all'armistizio alle locali formazioni partigiane e partecipava a numerose azioni sempre distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Nel corso di una rischiosa azione veniva catturato insieme con altro commilitone di nazionalità straniera che grazie alle coraggiose e abili dichiarazioni del compagno ebbe tempo e modo di evadere. Il nemico però sfogava sul Comino la propria rabbia fucilandolo per rappresaglia. — Carrù (Cuneo), 6 marzo 1945.

CHIARLETTI Evelino, nato il 6 novembre 1920 a Cerrione (Vercelli). — Fervente patriota, durante un pesante rastrellamento nemico, riusciva con estrema capacità a mettere in salvo tutti i mezzi dell'autoparco della propria unità partigiana. Offertosi volontario nel corso di un'azione intesa a riprendere i collegamenti veniva catturato. Bastonato e seviziato, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana ed accettava con stoica fermezza il supremo sacrificio per la libertà della Patria. — Mongrando (Vercelli), 3 gennaio 1945.

PARISI Sebastiano, nato il 2 agosto 1923 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). — Già in servizio nei Carabinieri, entrava all'armistizio nella resistenza, dimostrandosi capace organizzatore di una delle prime formazioni partigiane locali e combattente valoroso, audace e trascinatore. Nel corso di un duro scontro con l'avversario, nell'intento di risolvere a proprio favore il combattimento, si portava avanti a tutti battendosi impavidamente, finchè, colpito mortalmente, immolava generosamente la sua giovane esistenza per la libertà della Patria. — Pratavecchia (Dronero - Piemonte), 26 novembre 1943.

PERICO Walter, nato il 3 gennaio 1920 a San Paolo Cervo (Vercelli). — Valoroso comandante di squadra partigiana, prendeva parte a numerose, rischiose azioni, sempre distinguendosi per coraggio, capacità, dedizione al dovere e fraternità d'armi. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie che avevano accerchiato la sua squadra, si batteva validamente e riusciva ad aprire un varco nello schieramento nemico, consentendo così lo sganciamento dei suoi uomini e mettendo in salvo un partigiano gravemente ferito. Colpito durante tale generosa azione dal piombo nemico in più parti del corpo ed invitato ad arrendersi, non desisteva dalla sua generosa, eroica azione fino al supremo sacrificio della sua giovane esistenza. Il nemico, ammirato, rendeva gli onori militari alle sue spoglie. — Borgofranco d'Ivrea (Torino), 21 novembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BERSANO Giuseppe Vittorio, nato il 27 maggio 1926 a Torino. — Combattente valoroso, partecipava a numerose azioni partigiane, dando prova di capacità, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Alla vigilia della liberazione di Alessandria, nei duri combattimenti intesi a sbloccare le strade per detta città, si batteva strenuamente per fermare con pochi altri un attacco nemico, permettendo così al grosso della sua formazione di sganciarsi. Nella generosa azione cadeva gloriosamente. — Cantalupo (Alessandria), 25 aprile 1945.

CHIOZZOTTO Vittorio, nato il 6 maggio 1924 a Venezia. — Patriota ardito e generoso, entrava fra i primi nella resistenza, lasciando gli studi universitari, prendendo parte anche a numerose azioni di aviorifornimenti. Offertosi volontario per procedere al rischioso recupero di importanti materiali aviolanciati caduti in zona fortemente sorvegliata dal nemico, veniva scoperto e fatto segno a raffiche di mitra. Anzichè cercare scampo non esitava a rispondere coraggiosamente al fuoco finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Zona di Chioggia, 14 ottobre 1944.

PAVAN Luigi, nato il 30 novembre 1923 a Lendinara (Rovigo). — Entrato nella resistenza, partecipava a numerose azioni, dimostrandosi saldo e valoroso combattente e capace organizzatore. Offertosi volontario per un rischioso servizio attraverso una zona fortemente presidiata dall'avversario, veniva fatto segno ad improvviso e violento fuoco nemico nei pressi di uno sbarramento stradale. Anzichè sganciarsi preferiva reagire validamente con la sua arma, finchè colpito a morte, sacrificava la sua vita per la libertà della Patria. — Cuneo, 25 aprile 1945.

TONELLO Michele Giuseppe, nato il 12 dicembre 1920 a Cuneo. — Caposquadra partigiano, partecipava a numerose azioni, comportandosi da valoroso. Ricercato dall'avversario per le gravi perdite che aveva saputo infliggergli con le sue ardite imprese di sabotaggio, riusciva per lungo tempo ad eludere la serrata vigilanza senza cessare la propria preziosa attività. Scoperto in seguito a segnalazione nel corso di un'azione di approvvigionamento in zona fortemente presidiata dal nemico, si batteva da prode finchè, colpito a morte, cadeva fieramente inneggiando alla libertà. — Cuneo, 3 aprile 1945.

CROCI

DALLA FRANCESCA Esterino, nato il 3 settembre 1922 a Musile di Piave (Venezia). — Patriota ardito e generoso, entrato tra i primi nella resistenza, partecipava a numerose azioni, distinguendosi per capacità e spirito di sacrificio. Nella fase conclusiva della guerra di liberazione, cadeva eroicamente sulle rive del Piave. — Veneto, settembre 1943-aprile 1945.

DE MARCO Ennio, nato il 17 maggio 1925 a Vittorio Veneto. — Patriota ardito e generoso, entrava nella resistenza e partecipava a numerose azioni, comportandosi da valoroso. Catturato mentre eseguiva una delicata missione, subiva 50 giorni di duro carcere. Condannato a morte, accettava il supremo sacrificio con indomito coraggio e con esemplare fermezza. — Crocetta del Montello (Treviso), 26 agosto 1944.

DE POLO Giovanni, nato il 28 novembre 1925 a Vittorio Veneto (Treviso). — Fervente patriota, prendeva parte a numerose azioni della lotta di resistenza dimostrandosi sempre valoroso combattente. Circondato di sorpresa da preponderanti forze avversarie, invece di arrendersi alla loro superiorità, reagiva impavidamente col fuoco delle sue armi fino al supremo sacrificio della sua giovane vita. - Zona di Refrontolo (Treviso), 14 ottobre 1944.

(2240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 30 agosto 1970, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del vigile del fuoco Semprini Savio, con la seguente motivazione:

In occasione di un disastroso movimento sismico, si prodigava, con eccezionale abnegazione e coraggio, unitamente ad altri colleghi, in estenuanti e rischiosi interventi di soccorso in favore delle popolazioni colpite.

Sorpreso, mentre era generosamente impegnato nella ansiosa ricerca dei sopravvissuti e nel pietoso recupero delle vittime, da una ulteriore violenta scossa tellurica, rimaneva a sua volta travolto dal rovinoso crollo degli edifici pericolanti. Con l'olocausto della giovane vita dava ammirevole esempio di elevate virtù civiche e di assoluta dedizione al dovere. (25 gennaio 1968 in Gibellina - Trapani).

Con lo stesso provvedimento è stata revocata la concessione della medaglia d'argento al valor civile già disposta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1968 alla memoria del suindicato vigile del fuoco.

(1796)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1405.**

Ripartizione di centoundici posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1970-71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, e 23 ottobre 1970, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, tra le varie facoltà universitarie, centodue posti e nove posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1970-71, dalla citata legge n. 62;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo per il normale incremento degli organici;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti, tra le facoltà e scuole di cui appresso, centoundici nuovi posti di professore universitario di ruolo per il normale incremento degli organici, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di medicina veterinaria	2
Università di Bologna:	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di agraria	1
Facoltà di medicina veterinaria	2
Università di Cagliari:	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	1
Università di Camerino:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Università di Catania:	
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Università di Firenze:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Università di Genova:	
Facoltà di medicina e chirurgia	2
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Università di Lecce:	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Università di Macerata:	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Università di Messina:	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Milano:	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di agraria	1
Università di Modena:	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Università di Napoli:	
Facoltà di economia e commercio	1
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di medicina e chirurgia	3
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Facoltà di medicina veterinaria	2

	Numero dei posti
Università di Padova:	
Facoltà di scienze politiche	3
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Università di Palermo:	
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	2
Facoltà di ingegneria	1
Università di Parma:	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Scuola di paleografia musicale	1
Università di Pavia:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Facoltà di farmacia	2
Facoltà di ingegneria	1
Università di Perugia:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Pisa:	
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di lingue e letterature straniere	1
Facoltà di ingegneria	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Roma:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Facoltà di economia e commercio	2
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	1
Facoltà di lettere e filosofia	2
Facoltà di magistero	4
Facoltà di medicina e chirurgia	2
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di ingegneria	2
Università di Sassari:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di agraria	1
Università di Siena:	
Facoltà di magistero	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Università di Torino:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di magistero	3
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di agraria	1
Università di Salerno:	
Facoltà di lettere e filosofia	2
Università di Trieste:	
Facoltà di lingue e letterature straniere	2
Facoltà di medicina e chirurgia	1
Facoltà di farmacia	1
Università di Venezia:	
Facoltà di economia e commercio	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di ingegneria	1
Politecnico di Torino:	
Facoltà di ingegneria	1
Istituto universitario orientale di Napoli	2

Art. 2

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con separati provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **47**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle Stuoie, in Lugo.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Imola in data 1° luglio 1968, integrato con dichiarazioni 11 luglio 1968, 2 marzo e 24 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna delle Stuoie, in Lugo (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **48**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Oristano.

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oristano in data 8 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni 5 dicembre 1968 e 15 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. 49.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Rapallo.

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chiavari in data 26 luglio 1968, integrato con due dichiarazioni 27 ottobre 1968 e con altra 23 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Rapallo (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 17. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 590, relativo alla concessione di mutui quarantennali a favore di mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonchè di altri lavoratori manuali della terra, singoli ed associati in cooperativa, al tasso di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto di fondi rustici;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 590 il quale prevede la concessione a favore degli acquirenti dei fondi rustici, con i benefici di cui all'art. 1 della stessa legge, di prestiti quinquennali, al tasso del due per cento, per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione o ampliate;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 16 settembre 1970, nel determinare i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti del settore agricolo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti contemplati dalla cennata legge n. 590, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il tasso di interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, è così determinato:

a) 1 % per i mutui quarantennali di cui all'art. 1 della legge n. 590 citata;

b) 2 % per i prestiti quinquennali di cui all'art. 2 della stessa legge n. 590.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1971
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 70

(2521)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, e successive modificazioni, recante la costituzione di un fondo di rotazione a carattere permanente, da destinare alla concessione di mutui di miglioramento agrario al tasso del 4,50 %, a favore degli agricoltori residenti nelle regioni e nei territori del Mezzogiorno, elencati nell'art. 1 della legge stessa;

Visto l'art. 16, nono comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che ha ridotto dal 4,50 % al 2 % il tasso di interesse dei mutui previsto dalla predetta legge numero 1208;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 16 settembre 1970, nel determinare i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale sui finanziamenti a tasso di favore, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati nei diversi settori d'intervento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti contemplati dalla cennata legge n. 1208, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il tasso d'interesse agevolato annuo, da praticare sulle operazioni creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 2 %.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1971
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 259

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1970.

Determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni, recante provvidenze creditizie in favore dei territori montani;

Visto l'art. 2 della suddetta legge n. 991, relativo alla concessione di mutui trentennali a favore di coltivatori diretti, nonchè di piccoli e medi proprietari, di piccoli e medi allevatori, di artigiani, singoli od associati, operanti nei territori montani, per l'impianto e lo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani e per migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private ai fini dello sviluppo del turismo, con esclusione degli alberghi, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, recante norme integrative e di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, il quale, all'art. 10, dispone che l'ammortamento dei predetti mutui avrà luogo in trenta quote annuali posticipate costanti, ciascuna pari al 4 % del capitale mutuato, comprensiva di rata capitale e di rata interessi, con esclusione di ogni altro onere ad eccezione delle spese di contratto, ivi comprese quelle preliminari e complementari;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 16 settembre 1970, nel determinare i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti del settore agricolo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti contemplati dalla cennata legge n. 991, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, la quota annua di ammortamento e di interessi sui mutui trentennali di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata nella misura del 4 %, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1971
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 71

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Modifica dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito e del presidente del Mediocredito stesso, adottate, rispettivamente, in data 29 aprile e 29 ottobre 1970;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 settembre 1970;

D'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede in Udine, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Modificazioni dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia

Art. 1. — Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, e successive modificazioni, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Fanno parte dell'istituto quali enti partecipanti, lo Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia ed aziende di credito.

Potranno inoltre far parte dell'istituto enti di qualsiasi natura esercenti il credito e l'assicurazione, operanti nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia che siano stati autorizzati dai rispettivi organi di vigilanza ed ammessi dall'assemblea.

L'istituto ha sede in Udine ed ha durata illimitata.

Art. 2. — Scopo dell'istituto è la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese per l'impianto di nuove aziende nella regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle ivi esistenti, al fine di porre in valore risorse economiche e possibilità di lavoro locale.

L'Istituto può compiere ogni altra operazione prevista dalla legge od autorizzata dall'organo di vigilanza.

Art. 3. — Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 3.290.000.000 (tremiliardiduecentonovantamilioni) suscettibili di variazioni, ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di lire 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna; esso potrà essere aumentato con delibera della assemblea degli enti partecipanti.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle quote da essi conferite.

E' ammessa la cessione di quote tra enti partecipanti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato, su richiesta del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla data dell'invito ed in un'unica soluzione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 4. — L'istituto per l'espletamento delle singole operazioni e per tutti gli incombenti accessori, si avvale dell'organizzazione degli istituti di credito partecipanti che aderiscono a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo, in conformità di apposite convenzioni.

Art. 5. — L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

d) con gli eventuali ulteriori conferimenti statali.

L'istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto istituto.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Art. 6. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nell'ambito territoriale di sua competenza tutte le operazioni previste dalla legge o autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni attive dell'istituto potranno avere le seguenti forme:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, nonchè finanziamenti in genere anche per l'esportazione;

b) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

c) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni del Tesoro ordinari;

d) operazioni di anticipazione e di prestito per acquisto di macchine con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'articolo 2762 del codice civile.

L'istituto è autorizzato, altresì, a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento delle industrie turistico-alberghiere.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito saranno assistite da garanzie immobiliari e mobiliari e anche, eccezionalmente, da garanzie personali.

A garanzia delle operazioni di cui ai precedenti commi lo istituto potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo diverse determinazioni dell'organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui in generale: dieci anni;

per gli speciali mutui turistico-alberghieri, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, se destinati alle spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del terreno e dell'immobile da adattare: quindici anni;

per le sovvenzioni e sconti cambiari o anticipazioni e prestiti per acquisto macchinari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, può partecipare a società finanziarie costituite nell'ambito della regione a statuto speciale « Friuli-Venezia Giulia » aventi lo scopo di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese operanti nel territorio regionale, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

L'istituto può, altresì, effettuare:

l'acquisto o la costruzione di immobili per uso di propri uffici;

l'acquisto o la vendita di beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

Art. 7. — L'istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, dall'art. 7 della legge 31 luglio 1957, n. 742, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e successivi provvedimenti legislativi riguardanti la disciplina fiscale degli istituti di Mediocredito.

Art. 10. — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui allo art. 11, commi *a*), *b*), *c*) e *d*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale, o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'istituto: in questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'istituto o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

La convocazione delle assemblee è fatta per mezzo di lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'elenco delle questioni da trattare.

Per la regolare costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Art. 11. — Spetta all'assemblea:

a) di approvare il bilancio dell'istituto;

b) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

c) determinare la misura delle medaglie di presenza da corrispondere al Presidente e agli amministratori per l'intervento a riunioni, stipulazioni o atti per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'istituto, nonchè delle diarie da riconoscere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, agli amministratori ed ai sindaci. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni o atti;

d) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

e) decidere sulle domande di partecipazione all'istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nel penultimo comma dell'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

f) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1969, n. 871;

g) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 12. — Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da undici consiglieri, dei quali uno con funzioni di vice presidente.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di intesa con il Presidente della regione.

Tre consiglieri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e, per quanto riguarda gli altri, quattro consiglieri sono nominati dalla giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia e quattro sono nominati dagli istituti di credito partecipanti costituiti in separata assemblea.

Tutti i membri del consiglio durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

I consiglieri continueranno a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a quando entrino in carica i loro successori.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i componenti il consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati e durano in carica fino alla scadenza del triennio incominciato.

Ai componenti il consiglio spetta una medaglia di presenza da determinarsi da parte dell'assemblea a norma dell'art. 11, lettera *c*), per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Udine, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Nella separata assemblea di cui al terzo comma del presente articolo i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento delle aziende di credito partecipanti e le nomine son fatte a maggioranza delle quote presenti.

Art. 13. — Il consiglio di amministrazione nomina il segretario del consiglio stesso, scegliendolo fra il personale dell'istituto.

Il segretario del consiglio è pure segretario dell'assemblea della giunta esecutiva. Redige i verbali delle adunanze e li firma; ne autentica le copie e gli estratti; in caso di assenza o di impedimento del segretario, le funzioni saranno espletate da altro dipendente scelto dal consiglio.

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le adunanze del consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire per mezzo di raccomandata, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso e del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei dirigenti e funzionari, nonchè i parenti fino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso degli impiegati dell'istituto.

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato espressamente all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare il vice-presidente nonchè i membri della giunta esecutiva, scegliendoli tra i componenti del consiglio, ai sensi del successivo art. 16;

b) delegare mansioni di carattere esecutivo ad aziende di credito partecipanti approvando le relative convenzioni;

c) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

d) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

e) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta e firmata dal direttore, da allegarsi agli atti del consiglio;

f) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e il saggio di interesse;

g) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione da parte della assemblea;

h) deliberare sulla compravendita o la permuta di immobili di proprietà o provenienti dal realizzo dei propri crediti;

i) provvedere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'istituto;

l) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

m) nominare il direttore e determinare le condizioni di impiego;

n) nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze dell'istituto, fissandone i requisiti e le attribuzioni;

o) determinare i contratti di lavoro del personale dello istituto;

p) su proposta del direttore e con il consenso delle aziende di credito partecipanti, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'istituto dipendenti delle aziende stesse.

Il consiglio può demandare determinate attribuzioni, con le facoltà e le limitazioni che esso fisserà alla giunta esecutiva. Designerà altresì, su proposta del direttore, un funzionario dell'istituto incaricato di sostituire il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 16. — La giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente e di altri tre membri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, di cui uno prescelto tra quelli nominati dal Ministero del tesoro, uno tra quelli nominati dalle aziende di credito partecipanti ed uno tra quelli nominati dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

La giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

La giunta esecutiva, nei casi di urgenza, potrà adottare determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione; il presidente o chi lo sostituisce dovrà provvedere perchè esse siano sottoposte per ratifica al consiglio medesimo in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Ai componenti della giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, nonchè l'eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del consiglio. La diaria ed il rimborso spese di vaggio non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono consiglio e giunta esecutiva.

La giunta esecutiva è convocata con biglietto di invito, da spedire, a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti posti elettivi nella giunta esecutiva, provvederà il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione.

Art. 17. — Spetta alla giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie entro i limiti di valore stabiliti dal consiglio;

b) sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'istituto;

c) sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito centrale;

d) sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziari e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce di crediti, sulle rinunce a giudizi e a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'istituto a pubblici incanti, delegando la firma per gli atti e mandati relativi;

e) sulle proposte da presentare al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

f) in via d'urgenza, su affari di competenza del consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà, a cura del presidente, esserne richiesta ratifica.

La deliberazione della giunta è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 21. — All'istituto è preposto un direttore nominato ai sensi dell'art 15, paragrafo *m*), il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede, sotto la vigilanza del presidente, all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al consiglio di amministrazione o alla giunta esecutiva su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni;

d) dà parere e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale;

e) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

f) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa;

g) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Art. 22. — Con la qualità di dipendente dell'istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I dipendenti non possono, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione o di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se finanziati dall'istituto.

Art. 23. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro la fine del marzo successivo dovranno essere predisposti dal consiglio il bilancio e il conto perdite e profitti e presentati al collegio sindacale per la verifica.

Art. 24. — Gli utili netti dell'esercizio, dopo prelevato il 5 % destinato alla riserva ordinaria ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, nonchè l'importo occorrente per corrispondere ai partecipanti un dividendo sulle rispettive quote conferite non superiore al 5 %, saranno ripartiti nel modo seguente:

il 50 % sarà assegnato al fondo di riserva ordinario;

il 30 % destinato all'istituzione di un fondo di riserva straordinario;

il 20 % a disposizione del consiglio di amministrazione per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della provincia di Udine.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima della attribuzione di qualsiasi dividendo ai partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Allo scopo del miglior raggiungimento dei propri fini i dividendi di spettanza dello Stato e della regione Friuli-Venezia Giulia verranno attribuiti annualmente ad aumento delle rispettive partecipazioni.

Art. 25. — L'istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti le erogazioni di credito potranno avere immediata esecuzione.

Tutte le altre potranno essere eseguite trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'istituto da parte dell'organo di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello istituto, valgono le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Nomina di componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Toscana;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del rag. Eugenio Morosini, deceduto, e del dott. Simone Velluti Zati, dimissionario, nella carica di rappresentanti delle aziende agricole nel comitato in questione, cui erano stati chiamati con il citato decreto ministeriale del 3 aprile 1967;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni di categoria interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Il per. agr. Silvano Bernardini e il prof. Giovanni Coda Nunziante sono chiamati a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Toscana, in rappresentanza delle aziende agricole e in sostituzione rispettivamente del rag. Eugenio Morosini, deceduto, e del dott. Simone Velluti Zati, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

(2535)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Napoli ed in quello del comune di Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Napoli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Afragola, Grumo Nevano e Volla, in provincia di Napoli, nonchè in quello del comune di Benevento.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Rettifica del decreto ministeriale 30 giugno 1964 concernente la classificazione tra le provinciali di strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4716, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1964, n. 200, con il quale, fra l'altro, è stata classificata provinciale la strada di bonifica n. 9 del consorzio di Caltagirone, con inizio dalla strada di bonifica n. 1 e termine sulla strada di bonifica n. 7, dell'estesa di km. 13 + 232 inclusa dalla provincia di Catania nel piano di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che, in effetti, tale strada scorre in parte in provincia di Enna;

Visto l'atto 17 agosto 1967, n. 19847, con il quale la provincia di Catania ha deliberato di « richiedere al Ministero dei lavori pubblici la rettifica del citato decreto ministeriale n. 4776 assegnando ad essa tutto il primo tronco della strada n. 9 e km. 6 + 878 del 2° tronco, lasciando alla provincia di Enna il tratto intermedio del 2° tronco »;

Visto l'atto 20 aprile 1970, n. 85, con il quale la provincia di Enna ha deliberato di « chiedere al Ministero dei lavori pubblici la rettifica del citato decreto ministeriale n. 4776, con il quale erroneamente il tronco della strada n. 9 del consorzio di bonifica di Caltagirone è stato provincializzato in provincia di Catania, in quanto tale tronco di strada, della lunghezza di km. 3 + 454, ricade nel territorio di Enna »;

Vista la nota 12 gennaio 1971, n. 62, con la quale lo ufficio del genio civile di Catania ha indicato l'esatto tracciato della strada in parola precisando che, della strada stessa, km. 10 + 232 scorrono in provincia di Catania e km. 3 + 000 in provincia di Enna;

Ritenuto che occorre conseguentemente rettificare il decreto ministeriale in questione attribuendo a ciascuna provincia il tratto stradale scorrente nel proprio territorio;

Decreta:

E' rettificato il decreto ministeriale di cui alle premesse nel senso che la strada riportata al n. 4 del decreto stesso con la dizione « strada di bonifica n. 9 del consorzio di bonifica di Caltagirone, dalla strada di bonifica n. 1 alla strada di bonifica n. 17 » e classificata interamente in provincia di Catania viene, invece, classificata come segue:

In provincia di Catania: dall'innesto, al km. 9 + 700 della strada di bonifica n. 1 (oggi strada provinciale n. 179) al confine con la provincia di Enna in contrada Verterelli, dell'estesa di km. 5 + 954;

In provincia di Enna: dal limite della provincia di Catania in contrada Verterelli al limite con la stessa provincia (fiume Gornalunga), dell'estesa di km. 3 + 000;

In provincia di Catania: dal limite con la provincia di Enna (fiume Gornalunga) alla strada di bonifica n. 17 (oggi strada provinciale n. 114), dell'estesa di chilometri 4 + 278.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Vittoria », compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Vittoria », compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « La Vittoria », compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano:

Tariffa 90 Ru, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 90 Ra, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 90 Rc, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 27 febbraio 1971

(2547) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera che va dal Passetto a Portonovo, nel comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera che va dal Passetto a Portonovo nel comune di Ancona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ancona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata a picco sul mare, è delimitata da una strada panoramica che in più punti permette ampie visuali verso la città di Ancona ed il monte Conero comprendente essa stessa punti di vista di notevolissimo interesse sia verso la costa che nel retroterra, sino alla catena dei Sibillini; dal mare la fascia costiera con le sue ampie scogliere costituisce infine uno dei principali quadri naturali di incomparabile bellezza sull'Adriatico;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Ancona che va dal Passetto a Portonovo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende l'intera fascia costiera dal Passetto (decreto ministeriale del 1° febbraio 1952 *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1952) a Portonovo (decreto ministeriale del 23 maggio 1953 *Gazzetta Ufficiale* n. 429 del 9 giugno 1953)

tra la strada provinciale del monte Conero (Pietralacroce, via S. Margherita, via Thaon de Revel) ed il confine a monte dell'area demaniale marittima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

L'anno 1967 ed il giorno 13 settembre alle ore 10, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) ANCONA - Proposta di vincolo della zona dal Passetto a Portonovo compresa tra il mare e la strada provinciale;

(*Omissis*).

Dopo le dichiarazioni del presidente e del soprintendente ai monumenti la commissione alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona l'intera fascia costiera dal Passetto (decreto ministeriale del 1° febbraio 1952 *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1952) a Portonovo (decreto ministeriale 23 maggio 1953 *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1953) tra la strada provinciale del monte Conero (Pietralacroce-Via S. Margherita-Via Thaon de Revel) ed il mare.

(*Omissis*).

(2636)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 576 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Viste le modifiche allo statuto dell'ente, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1970 con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per il triennio 1970-72;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Tito Biondo da membro del consiglio di amministrazione predetto;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott Tito Biondo;

Decreta:

Il dott. Giorgio Crisci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali in sostituzione del dott. Tito Biondo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: PICCOLI

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVII Salone nazionale della calzatura, macchine, pelletterie materie prime ed accessori », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVII Salone nazionale della calzatura, macchine, pelletterie materie prime ed accessori », che avrà luogo a Padova dal 25 al 27 aprile 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2555)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIX Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento MITAM », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIX Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento MITAM », che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2556)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Modifica del decreto ministeriale 24 novembre 1967 concernente l'iscrizione di varietà di riso nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 dicembre 1967, con il quale sono state iscritte d'ufficio, nel « Registro delle varietà » tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, ventidue varietà di riso;

Considerato che tra le varietà di riso iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 3 dell'articolo unico, la varietà di riso « Baldo » i cui responsabili della conservazione in purezza sono l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma (ex-stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli) e il comitato sementi dell'Ente nazionale risi di Milano;

Vista la lettera n. 79 in data 8 gennaio 1971, con la quale l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma rinuncia alla veste di corresponsabile della conservazione in purezza della varietà di riso « Baldo », lasciandola, a tutti gli effetti, all'Ente nazionale risi, che accetta, con i diritti e gli obblighi inerenti alla conservazione in purezza e quindi alla produzione delle relative sementi di base;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in relazione alla rinuncia di cui sopra, il citato decreto ministeriale 24 novembre 1967;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di riso « Baldo », di cui al n. 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 novembre 1967, è l'Ente nazionale risi - Milano.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma dal 29 maggio al 13 giugno 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2557)

DECRETO PREFETTIZIO 25 febbraio 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 4193.15.2.Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del sig. Bruno Cosimi, nominato quale rappresentante degli spedali riuniti di Livorno, con l'avv. Ernesto Santopadre, nuovo presidente degli spedali stessi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio numero 4193.15.2.Gab. in data 20 novembre 1968, l'avv. Ernesto Santopadre, attuale presidente degli spedali riuniti di Livorno, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1968-1971, in sostituzione del sig. Bruno Cosimi.

Livorno, addì 25 febbraio 1971

Il prefetto: CATALDI

(2504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Umberto I », di Brescia, ad istituire una scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 300.10.II.15.5/5367, in data 26 febbraio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Umberto I » di Brescia, è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia, con sede presso l'ospedale medesimo.

(2618)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati « ACIL C », « M.S. » e « Benilde »

Gli esplosivi da mina denominati « ACIL C », « M.S. » e « Benilde » che la ditta Salvatore Sabino intende fabbricare nel proprio stabilimento in Casalbordino (Chieti) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili i primi due per lavori a cielo aperto ed in galleria, mentre il terzo solo per lavori a cielo aperto, con esclusione per tutti dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2461)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.655.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.118.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.048.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.409.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.088.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752)

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Fondachelli Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.719.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2753)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2754)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1971 il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.675.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.311.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.706.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2757)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Mogoro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.403.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Morgongiori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.879.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.601.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.941.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1971, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 16 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,33	622.40	622.25	622,43	622,40	622,33	622,40	622,43	622,33	622,45
Dollaro canadese .	618,70	618,95	619 —	619 —	618,60	618,70	619,10	619 —	618,70	619 —
Franco svizzero .	144,73	144,75	144,76	144,76	144,70	144,75	144,75	144,76	144,73	144,75
Corona danese .	83,22	83.23	83,24	83,245	83,10	83,22	83,24	83,245	83,22	83,25
Corona norvegese .	87,20	87,25	87,22	87,21	87,10	87,20	87,20	87,21	87,20	87,25
Corona svedese .	120,58	120,58	120,60	120,595	120,60	120,58	120,59	120,595	120,58	120,58
Fiorino olandese .	173,10	173,07	173,08	173,09	173,10	173,10	173,085	173,09	173,10	173,20
Franco belga .	12,59	12,54	12,54	12,5405	12,54	12,53	12,5420	12,5405	12,53	12,54
Franco francese	112,81	112,82	112,82	112,81	112,90	112,82	112,81	112,81	112,81	112,80
Lira sterlina .	1505,75	1505,80	1505,40	1505,55	1505 —	1505,75	1505,48	1505,55	1505,75	1505,80
Marco germanico .	171,26	171,30	171,30	171,315	171,30	171,28	171,315	171,315	171,26	171,30
Scellino austriaco .	24,06	24,06	24,0725	24,069	24,10	24,06	24,0675	24,069	24,06	24,075
Escudo portoghese	21,86	21,87	21,87	21,86	21,90	21,85	21,87	21,86	21,86	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,945	8,9445	8,95	8,94	8,943	8,9445	8,94	8,96

Media dei titoli del 16 marzo 1971

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	90,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,725
» 5 % (Città di Trieste) .	95,125
» 5 % (Beni esteri) .	91,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,325
» 5,50 % » » 1968-83	92 —
» 5,50 % » » 1969-84	91,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,415
Dollaro canadese	619,05
Franco svizzero	144,755
Corona danese	83,242
Corona norvegese	87,205
Corona svedese	120,592
Fiorino olandese	173,087
Franco belga	12,541
Franco francese	112,81
Lira sterlina	1505,515
Marco germanico	171,315
Scellino austriaco	24,068
Escudo portoghese	21,865
Peseta spagnola	8,944

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle trecentosettantasei serie degli speciali certificati di credito 5,50%, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

(2827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1970, numero 17084/4014, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Calgione Giulio nato il 21 febbraio 1930 a Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 126, riportata nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Montenero di Bisaccia nella maggiore superficie della particella n. 1868 del foglio di mappa n. 56 allegato 2° e nella planimetria tratturale con il n. 152.

(2456)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Marco in Lamis

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1970, n. 14214/3533, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scillitani Margherita, nata a Roma il 28 giugno 1944, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in S. Marco in Lamis, estese mq. 2.170 riportate in catasto alle particelle numeri 7-1/3 e 7-1/5 del foglio di mappa n. 137 del comune di S. Marco in Lamis e nella planimetria tratturale con i numeri 53 e 54/*b*.

(2453)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Torella del Sannio

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1970, n. 14214/3532, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Torella del Sannio, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro », in Torella del Sannio, estesa mq. 10.000 riportata in catasto alla particella n. 418 del foglio di mappa n. 15 del comune di Torella del Sannio e nella planimetria tratturale con il n. 418.

(2454)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Carrara

Con decreto 13 febbraio 1971, n. 82950/70, del Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del terreno già facente parte dell'alveo del canale Levatella, in comune di Carrara, in parte censito nel catasto del comune stesso alla partita « acque esenti da estimo » foglio n. 42, ed in parte non accatastato, confinante con l'alveo del Canal del Rio (acque pubbliche), con la via Don Minzoni e con i mappali 284, 226, 223, 456 e 285 di detto foglio, per una superficie complessiva di mq. 90, ed indicato a velatura gialla nella planimetria rilasciata il 30 novembre 1970, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Massa, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2540)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 31 dicembre 1970 al 4 febbraio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2689/70, n. 28/71, n. 62/71, n. 118/71 e n. 177/71 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Per il 31 *dicembre* 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Senegal e la Costa d'Avorio	46,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	36,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10.00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81.00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51.50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	44,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	44,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	44,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	35,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	35,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	30,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	30,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	- semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 1° gennaio 1971 al 7 gennaio 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Senegal e la Costa d'Avorio	46,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	36.00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	44,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	44,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	44,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	35,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	35,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	30,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	30,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	- semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dall'8 gennaio 1971 al 4 febbraio 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) (3)	48,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	5,00
	- gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61.00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	44,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	44,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	44,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	35,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	35,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	30,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	30,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	- semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31. gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud;

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(2377)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Brenzone

Con decreto 14 dicembre 1970, n. 617, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area antistante la spiaggia del lago di Garda in comune di Brenzone (Verona) segnata nel catasto del comune medesimo, sezione *A*, al foglio III, mappali 1-*B* (mq. 36); e 1-*C* (mq. 36) di complessivi mq. 72 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 giugno 1970 in scala 1:2000 con allegata relazione descrittiva 28 agosto 1970 dell'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2736)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Deiva Marina

Con decreto 21 luglio 1970, n. 223, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Deiva Marina (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale 257, della superficie di mq. 2010 ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 ottobre 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2500)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/92 S. Dorligo della Valle di data 28 novembre 1932, con il quale il cognome del sig. Petaros Stanislao, nato a S. Antonio in Bosco (frazione del comune di S. Dorligo della Valle) il 15 marzo 1921 ed ivi residente al n. 65, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 5 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/92 S. Dorligo della Valle di data 28 novembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Stanislao Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pettirosso Silvestra, nata a S. Antonio in Bosco il 1° gennaio 1927, moglie;
Pettirosso Raja, nata a Trieste il 7 agosto 1953, figlia;
Pettirosso Erol, nato a Trieste il 17 agosto 1957, figlio.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle, è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 febbraio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(2448)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/186 S. Dorligo della Valle di data 23 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Giovanni Bernardo Žuljan, nato a S. Dorligo della Valle il 21 agosto 1922 ed ivi residente, S. Giuseppe della Chiusa 45, venne ridotto in forma italiana di « Giuliani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Žuljan »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/186 S. Dorligo della Valle di data 23 dicembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Giuliani Giovanni Bernardo è restituito nella forma originaria di « Žuljan ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 febbraio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(2449)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di applicato tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 1970, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un applicato tecnico;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli applicati tecnici ed amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di applicato tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, via Poggioreale n. 39, Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, via Poggioreale, 39, Napoli, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, via Poggioreale, 39, Napoli, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta: compito di aritmetica.

Prova pratica: esecuzione di un esperimento di chimica o fisica, con l'impiego di semplici apparecchiature di laboratorio.

Prova orale: accertamento delle conoscenze del candidato sui principi di matematica, fisica e chimica.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Napoli, via Poggioreale, 39, presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di applicato tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 15 febbraio 1971

Il presidente: GENTILE

(2545)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare), per l'anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 4 giugno 1970, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1970, registro n. 18 Difesa, foglio n. 199, concernente il concorso per l'ammissione di ventuno allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici e farmacisti) come sotto specificato:

n. 20 per il 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

n. 1 per il 1° anno della facoltà di farmacia;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 7 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1970, registro n. 27 Difesa, - personale militare, foglio n. 178, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di ventuno allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici e farmacisti) anno accademico 1970-71; modificato con decreto ministeriale 11 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1970, registro n. 32, Difesa - personale civile, foglio n. 145;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Considerato che nessun candidato ha sostenuto le prove di concorso per la facoltà di farmacia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare):

1° anno della facoltà di medicina e chirurgia

1. Rastelli Paolo
2. Lari Riccardo
3. Mafera Fulvio
4. Russo Guglielmo
5. Tornimbeni Francesco V.
6. Sajeva Ernesto
7. Perugini Innocenzo
8. Ravelli Vitale
9. Andreozzi Remigio
10. Biasio Luigi Roberto
11. Sodero Renato
12. Vollono Giuseppe
13. Quarta Colosso Sergio
14. Susini Aurelio
15. Colalillo Raffaello
16. Taddei Valdano
17. Russo Antonio
18. Petruzzi Domenico Damiano
19. D'Errico Beniamino
20. Minetti Francesco
21. Uva Angelo
22. Caponetti Paolo
23. Sebastio Antonio
24. Fichera Rino
25. Maggi Vincenzo
26. Pizzolotti Alberto
27. Celona Giuseppe
28. Ruggiero Ciro
29. Brancatelli Antonio
30. de Bari Antonio
31. Orfanò Pasquale
32. Puccini Vittorio
33. Romeo Rosario
34. Eisemberg Maurizio
35. Mendico Alberto
36. Grottola Cosimo
37. Rossini Massimo
38. Diaco Giuseppe

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1971
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 184

(2651)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6353 in data 28 ottobre 1966, modificato con successivo decreto n. 3454 in data 3 giugno 1970, relativo fra l'altro al bando di concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3455 in data 3 giugno 1970 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 7654 in data 17 novembre 1970 concernente l'ammissione delle candidate al concorso;

Visto il verbale di concorso, rimesso dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Fantini Zara	punti	68,7850
2. Pasquini Fantechi Marcella	»	65,7875
3. Perrera Enrichetta	»	59,4250
4. Degl'Innocenti Graziella	»	56,1500
5. Marinesi Vanna	»	55,3400

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Firenze, addì 25 febbraio 1971

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1057 in data odierna, relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse dalle candidate in ordine all'assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo segnato:

Fantini Zara: Reggello, condotta capoluogo;

Pasquini Fantechi Marcella: Rufina, condotta di Pomino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Firenze, addì 25 febbraio 1971.

Il medico provinciale: LOPES

(2546)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.